

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Efficiamento Energetico

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 06/03/2018 16:03:38

Contiene: FAQ

1-(D) vorrei sapere se i contributi ricevuti sia in conto impianto che in conto interessi sono soggetti a de minimis

(R) Le agevolazioni previste sono erogate nella forma di: a) Sovvenzioni dirette; b) Mutui, a valere su uno strumento finanziario denominato Fondo Mutui PMI Tutela dell'ambiente (prestito con condivisione del rischio). I contributi sub a) trovano la loro base giuridica nel Titolo VI - Aiuti per la tutela dell'ambiente del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE), di seguito Regolamento. Le agevolazioni sub b) sono concesse nei limiti di cui all'art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

2-(D) VORREI ACCREDITARE UN'AZIENDA MA LA SEZIONE RISULTA IN ALLESTIMENTO COME POSSO FARE
????GRAZIE ROSARIO DOTT. GARA 3335394263ROSARIOGARA@GMAIL.COM

(R) Si evidenzia che l'impresa potrà accreditarsi solo a seguito di completamento da parte del soggetto finanziatore (o confidi) dell'anagrafica dell'impresa (primi n. 3 riquadri del business plan)

3-(D) Buongiorno, l'art. 3 comma 2 dell'Avviso prevede che "I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese". L'art. 4 punto 3) lettera c) indica come interventi ammissibili la "produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad un max del 60 % dell'energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda". Con la presente vorremmo sapere se può presentare domanda di agevolazione un'impresa: - regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese; - operativa da circa un anno solare. In caso di risposta affermativa vorremmo confermare del fatto che il calcolo dell'energia consumata va fatto considerando l'intero periodo di operatività dell'azienda richiedente (ovvero circa un anno solare). Grazie

(R) L'ammontare dei consumi su cui effettuare tutte le verifiche e i calcoli successivi è quello su base ANNUALE e con impegno degli impianti nella configurazione attuale e A REGIME. Ordinariamente, i dati che portano alla definizione delle grandezze di cui sopra originano e sono il risultato dell'elaborazione di dati triennali. Ogni differenza rispetto all'ordinaria collezione dei dati (assenza di dati triennali, grandi differenze di capacità produttiva stagionali, chiusure impreviste, intervalli dovuti a vicende aziendali particolari, interruzioni prolungate della produzione, etc.) va giustificata e sarà soggetta a verifica. Andrà giustificata e sarà soggetta a verifica anche ogni eventuale stima e/o proiezione che riporti su base ANNUALE e con impianti A REGIME dati significativi relativi a consumi disponibili per periodi inferiori all'anno.

4-(D) in merito all'intervento ammissibile a finanziamento - LINEA 2 - Cogenerazione ad alto rendimento - si fa riferimento a un costo ammissibile (allegato 4 - punto 1) che richiama i "sovracosti sostenuti per per la realizzazione della soluzione "cogenerativa" rispetto a quanto si sarebbe speso per la realizzazione della soluzione detta "controfattuale" con la produzione separata di energia elettrica e termica (fare riferimento all'Allegato 1 per le definizioni)". si chiede, con estrema urgenza, qual'è il calcolo di riferimento per determinare il costo della realizzazione della soluzione controfattuale, considerato che, a differenza di altri bandi analoghi a livello nazionale, in questo caso non sono presenti tabelle e/o valori di riferimento da utilizzare. grazieing. Angela Martino

(R) Per il calcolo del costo ammissibile sulla linea cogenerazione il proponente dovrà fornire entrambe le seguenti documentazioni/indicazioni: stima dei costi (completa dei preventivi di spesa) per la soluzione cogenerativa che si andrà a realizzare; stima dei costi (completa dei preventivi di spesa) per la soluzione controfattuale che costituirà la soluzione di confronto nel caso si dovesse impiantare una produzione separata di energia elettrica e termica. La differenza dei costi, la cui congruità sarà soggetta a verifica da parte di Puglia Sviluppo Spa, costituirà il costo ammissibile sulla base del quale procedere al calcolo dei contributi. A breve sarà disponibile una linea guida/un metodo per il calcolo del costo ammissibile del controfattuale in mancanza di preventivi ovvero in presenza di preventivi giudicati non veritieri o non completi o non adeguati.

5-(D) Chiarimenti Titolo VI "Aiuti per la tutela dell'Ambiente" Buongiorno, in merito alle misure previste dal Titolo VI "Aiuti per la tutela dell'Ambiente", con riferimento all'art.4, comma 3, lett. c), secondo cui sono ammissibili gli interventi per "la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad un max del 60% dell'energia consumata mediamente nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda", cosa succede se il richiedente si è trasferito da meno di 3 anni presso una nuova sede e se i consumi reali contabilizzati si riferiscono solo a pochi mesi (meno di un anno)? Inoltre, il limite del 60% va applicato alla produzione totale dell'impianto da fonti rinnovabili, o alla frazione di energia effettivamente utilizzata dall'utilizzatore e proveniente direttamente dall'impianto? Grazie.

(R) Se esiste una storia di consumi del sito su cui si interviene inferiore ai 3 anni, si procede ad una estrapolazione dei dati sui tre anni precedenti all'intervento di efficientamento. Le modalità di calcolo e le ipotesi sulle quali si basa l'extrapolazione sul periodo di tre anni vanno esplicitati nella diagnosi e vanno presentati in maniera che possano essere facilmente verificati. Se l'impianto che è stato trasferito nel nuovo sito è lo stesso e funziona allo stesso modo di quello

che in precedenza occupava la vecchia sede, i dati di consumo utilizzabili ai fini delle valutazioni possono essere utilizzati per la definizione dei consumi annuali. A questi fini andranno evidenziate nella diagnosi le eventuali considerazioni sulle diverse condizioni operative tra vecchia e nuova sede, con effetto sull'interpretazione dei dati rilevati. Il limite del 60% si riferisce a tutti i consumi energetici del sito di qualsivoglia natura, da fonte rinnovabile o meno. I nuovi impianti da fonte rinnovabile di cui si richiede il finanziamento non potranno produrre su base annuale, cioè, più del 60% del fabbisogno complessivo di energia del sito. Questo fabbisogno è individuato come la media del triennio antecedente alla richiesta di finanziamento, ovvero è stimato nei casi in cui non vi siano dati triennali sufficienti.

6-(D) Spett.li, necessito chiarimenti in merito ai diversi limiti di potenza per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'Art. 4 Comma 1.4 (limite 1 Megawatt) e all'Art. 4. Comma 3.c (500 KW). A quale dei due limiti dobbiamo attenerci? Grazie

(R) Il limite di 500 kW va riferito alla produzione di energia elettrica. Il limite di 1 MW va riferito alla produzione complessiva di energia elettrica e termica.

7-(D) Gentilissimi, In riferimento a quanto previsto dal Bando Regionale TITOLO VI Fondo Mutui Tutela dell' Ambiente, la società proponente, operante in uno dei settori ammessi ad agevolazione, intende utilizzare i benefici resi disponibili dal bando di cui sopra al fine di migliorare la propria capacità di efficientamento energetico e approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili in connubio con un incremento previsionale di produttività. Al fine di perseguire gli obiettivi esposti, la Società intende installare in azienda - N. 2 motori elettrici ad alta efficienza con potenza complessiva 1.150 kWe (LINEA 1 EFFICIENZA ENERGETICA) - N. 1 impianto fotovoltaico da circa 300 kWe (LINEA 3 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)- N. 1 sistema di regolazione del carico elettrico (LINEA 1 EFFICIENZA ENERGETICA) I motori elettrici in questione sono macchine refrigeranti in grado di climatizzare le aree produttive che necessitano di temperatura e umidità controllata. Le aree che necessitano di condizionamento sono notevolmente aumentate a seguito di nuove commesse acquisite, in quanto le lavorazioni svolte dalla Società proponente devono rispettare particolari condizioni. L'intervento implicherebbe la sostituzione delle 5 macchine ad oggi esistenti (che hanno una potenza erogata di circa 400 kWe) con le due nuove macchine (eroganti 1.150 kWe). L'incremento di circa 750 kWe installati porterà di contro ad un rendimento molto maggiore date le più efficienti nuove macchine, e di conseguenza un consumo inferiore a parità di produzione. Per abbattere ulteriormente tali consumi si è ipotizzata l'installazione di pannelli fotovoltaici per 300 kWe, assieme ad un sistema di regolazione del carico elettrico, ovvero un modulatore in grado di efficientare i carichi richiesti da tutti gli impianti tecnologici presenti in azienda, al fine di ridurre i consumi. Si stima che l'intervento in oggetto renderà un efficientamento energetico complessivo dei consumi su base annua, a parità di produttività, del circa 17-20 %. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti!

(R) NON può essere finanziato a valere sullo strumento TITOLO VI Fondo Mutui Tutela dell' Ambiente l' AMPLIAMENTO del sito produttivo, intendendo indifferentemente con ampliamento quello relativo all' incremento delle aree coperte o quello del numero di linee produttive o di macchinari o di sistemi. Può essere finanziato (con i limiti previsti dal bando) l' efficientamento di sistemi/macchinari/impianti esistenti ovvero il ricorso alla cogenerazione ovvero alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ove l' efficientamento sia contestuale ad un ampliamento, di esso potrà essere finanziata la sola parte relativa a quanto già esistente prima dell' intervento. Per l' identificazione del criterio di ripartizione delle spese relative all' efficientamento e all' ampliamento verranno di caso in caso esaminate le singole situazioni nella fase di verifica di ammissibilità.

8-(D) Potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 500KW o 1 Megawatt? Art. 4 comma 1 punto 4. stabilisce che: gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili devono essere di potenza non superiore a 1 Megawatt. Lo stesso art. 4 al comma 3 lettera c stabilisce che sono ammissibili interventi di: a) efficienza energetica; b) cogenerazione ad alto rendimento; c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino .. e, comunque, fino al limite massimo di 500 KW. Non si comprende il limite di 500 KW stante l' ammissibilità di impianti di potenza non superiori a 1 megawatt. L' allegato 3 Linea 3 produzione da fonte rinnovabile elenca le fonti rinnovabili tra cui: energia solare (senza indicare un limite massimo di potenza nominale ma, per gli impianti fotovoltaici, ad esempio, ammissibili solo per autoconsumo, è necessario fare lo scambio sul posto per il quale il limite max è 500 KW) energia eolica di potenza nominale inferiore o al più uguale a 20KW energia delle biomasse solide, liquide o gassose, di potenza nominale complessiva inferiore a 1 MW. Quindi il limite di 1 MW di cui all' art. 4 comma 1 punto 4. si riferisce solo agli impianti di biomasse? In sintesi quale è la potenza massima che può avere un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili?

(R) Il limite di 500 kW va riferito alla produzione di energia elettrica. Il limite di 1 MW va riferito alla produzione complessiva di energia elettrica e termica. In caso di concorrenza di limiti derivanti dall' esistenza di altre norme comunitarie, statali, regionali, comunali o di qualsiasi altra natura (il cui rispetto va in ogni caso garantito) si dovranno intendere validi i limiti più restrittivi.

9-(D) Buongiorno, vorrei avere dei chiarimenti su cosa si intende "Riduzione annuale del prelievo dell'energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici". Dal momento che i progetti di investimento relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, Linea Fonti di Energia Rinnovabile, prevedono in abbinamento anche un intervento di efficienza energetica che produca un risparmio di energia primaria di almeno il 2%, volevo conferma della definizione di energia primaria che dovrebbe escludere tutti gli interventi che riducano il consumo di energia elettrica (dal momento che è un'energia secondaria). Resto in attesa di un riscontro. Ringrazio anticipatamente. Pellegrini Rocco

(R) L'energia primaria è da intendersi come quella NON prodotta all'interno del sito oggetto di intervento, di qualunque natura o origine essa sia. Se la riduzione del prelievo dell'energia primaria è causata da minori consumi del sito conseguenti ad azioni di ottimizzazione su processi e/o impianti, potrà dirsi che la riduzione deriva da azioni di efficientamento. Sull'effetto di queste azioni insiste il limite del 2% (sussistendo sempre quello complessivo del 15%). Se la riduzione del prelievo dell'energia primaria è causata dal funzionamento di nuovi sistemi di produzione di energia, potrà dirsi che la riduzione non deriva da azioni di efficientamento, bensì da una maggior capacità autonoma del sito di produrre in loco l'energia di cui ancora necessita. Complessivamente, l'intervento a valere sul TITOLO VI Fondo Mutui Tutela dell'Ambiente deve produrre un risparmio di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici pari ad almeno il 15%.

10-(D) Buongiorno, sulla base dell'art. 4 punto 2) dell'Avviso "I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 15 % dell'unità locale oggetto dell'investimento". Sulla base dell'art. 4 punto 4) dell'Avviso "I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera a) del precedente comma (ovvero, efficienza energetica) con un minimo del 2 % di risparmio di energia primaria". Vorremmo sapere: 1. il risparmio di energia primaria deve essere pari ad almeno il 2 % (come si evince dal punto 4) dell'art. 4 dell'Avviso) o deve essere pari ad almeno il 15 % (come si evince dal punto 2) dell'art. 4 dell'Avviso) dei consumi di energia primaria dell'unità locale oggetto d'investimento? 2. cosa si intende per "energia primaria"? Cordiali saluti

(R) L'energia primaria è da intendersi come quella NON prodotta all'interno del sito oggetto di intervento, di qualunque natura o origine essa sia. Complessivamente, l'intervento a valere sul TITOLO VI Fondo Mutui Tutela dell'Ambiente deve produrre un risparmio di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici pari ad almeno il 15%. Ove si attivino (una o entrambe) le linee di investimento denominate COGENERAZIONE e PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE è obbligatorio che a quel 15% concorra il 2% di efficientamento energetico, cioè che la linea di investimento denominata EFFICIENTAMENTO sia comunque attivata e nella misura minima del 2%. Può presentarsi il caso, allora, che si ottengano risparmi complessivi di energia primaria del 15% per effetto di un intervento sulla COGENERAZIONE per il 5%, un intervento sulla PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI per il 8% e un intervento sull'EFFICIENTAMENTO per il 2% (8+5+2=15%). Ove si attivi la sola linea dell'EFFICIENTAMENTO, con essa si dovrà produrre obbligatoriamente l'intero 15% di risparmio di energia primaria.

11-(D) Con la presente chiediamo se: la produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell'energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda fa riferimento alla sola energia ELETTRICA consumata o alla somma delle energie ELETTRICA GAS PELLETT ECC.. consumate in azienda? Inoltre il 2% di risparmio energia primaria è da comprendere all'interno del 60% totale o da conteggiarsi a parte? Grazie

(R) L'energia consumata mediamente nei tre anni antecedenti la domanda è quella complessiva, senza riguardo a come essa è stata prodotta o alla sua natura (termica, elettrica, etc.). L'energia primaria prelevata dalla rete o dalle reti di adduzione dei vettori energetici è la frazione di energia non autoprodotta e necessaria alla conduzione degli impianti e delle utenze del sito produttivo.

12-(D) Nell'Allegato 4, al paragrafo 4 vengono indicati i costi massimi unitari degli investimenti. Per quanto riguarda un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici, il costo massimo è di 2.500 euro/kWp. In questo costo vengono ricomprese tutte le "spese dal punto 4 al punto 7 di cui al paragrafo 1" come recita l'ultimo capoverso prima della tabella. Sarebbe quindi che le spese citate al punto 3 del paragrafo 1 (apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento) siano escluse dai 2.500 euro. E' così? Perché in questo caso ai 2.500 euro, andrebbero aggiunti i costi dei pannelli fotovoltaici.

(R) Nei 2500 /kWp sono comprese tutte le spese per l'impianto fotovoltaico, cioè pannelli/moduli, apparecchiature elettriche, sostegni, componenti, cavi, connettori, piccole opere necessarie all'installazione, etc. Se le spese rendicontate dovessero eccedere il limite, esse potranno essere finanziate per la quota fino a 2.500 /kWp. Stesso approccio va considerato per gli altri limiti indicati su base unitaria. Si conferma, quindi, che le spese citate dal punto 3 al punto 6 del paragrafo 1 nell'allegato 4 sono agevolabili ed incluse nei costi unitari max indicati in tabella.

13-(D) Gentilissimi, vorrei un vostro cortese riscontro alle due seguenti domande: 1) è agevolabile un programma di

investimento relativo ad un unità produttiva nella quale sono svolte due attività, di cui una soltanto con codice Ateco ammissibile ai fini del Titolo VI - Aiuti per la tutela dell ambiente ?2) cosa accade nel caso in cui l impresa, dopo l investimento, non riesca a raggiungere pienamente l obiettivo del risparmio energetico pari ad almeno il 15% dei consumi di energia primaria (ad esempio, nel caso in cui consegua un risparmio energetico solo del 13%)?Grazie per la disponibilitàCordiali saluti

(R) 1) Sarà finanziato l intervento che riguarda il solo codice Ateco ammesso. Sarà necessario produrre una perizia giurata di un tecnico abilitato all interno della quale lo stesso tecnico deve riportare analiticamente e proporzionalmente tutte le spese - sia in opere murarie sia in macchinari, impianti ed attrezzature - previste nel piano degli investimenti, suddividendole esattamente per ciascuna attività che l impresa svolge presso la sede oggetto di richiesta di agevolazioni.2) Se l impresa non raggiunge gli obiettivi di risparmio che costituiscono requisito fondamentale per l ammissibilità del programma di investimenti incorre nella fattispecie di revoca delle agevolazioni e degli aiuti a valere sul bando, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo essi siano stati conferiti.